

# COMUNE DI CROVIANA

---

## Regolamento per l'applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria

---

Allegato alla deliberazione n. 13 dd. 30.3.2012  
Modificato con deliberazione n. 19 dd. 01.06.2012  
Modificato con deliberazione n. 38 dd. 16.10.2012  
Modificato con deliberazione n. 6 dd. 05.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Rino Bevilacqua

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione in via sperimentale, così come disposta dall'art. 13 del decreto legge 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni in L. 214 del 22.12.2011 (d'ora in poi denominato decreto 201), e D.L. 2-3-2012 n. 16 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44, a partire dall'anno 2012 e fino al 2014, dell'imposta comunale propria, prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. *L'art. 1 commi 380, 382 e 383 della legge di stabilità (L. n. 228/2012) recano modifiche all'ordinamento dell'I.MU.P. ed alle sue applicazioni in materia di finanza locale, modifiche che trovano applicazione dal periodo d'imposta 2013:  
intervenendo in più punti sull'art. 13 del D.L. n. 201/2011, la nuova normativa stabilisce che:*
  - a) *il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato pari all'aliquota dello 0,38%;*
  - b) *il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo Stato in base all'aliquota dello 0,76%;*
  - c) *restano invariate tutte le facoltà in vigore nel 2012 relativamente alla possibilità di aumentare o diminuire le aliquote e/o le detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, il Comune può aumentare l'aliquota base dello 0,76% fino ad un massimo di tre punti (e quindi fino all'1,06%), ed il relativo gettito è riservato al bilancio comunale. Rimane quindi invariato, rispetto al 2012, il restante quadro normativo per l'applicazione dell'I.MU.P.*
3. Questo Regolamento è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e da ogni altra disposizione normativa.

### Art. 2 Presupposti per l'applicazione dell'imposta e base imponibile

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, anche strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione si rinvia all'art. 2 del D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.
2. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992. Ad essa sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalle disposizioni di legge.

### Art. 3 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente.
3. Si applica l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che

non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

4. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili - di fatto non utilizzati- , limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.
6. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
  - gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
  - gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.M.U.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

#### Art. 4 - Aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di **orientare** l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste

l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

#### Art. 4 BIS – Esenzioni

- a. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 8, comma 2, della legge provinciale n. 25/2012, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, utilizzati sia a fini istituzionali che non. Sono inoltre esenti quelli posseduti dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
- b. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, per la sola quota di spettanza comunale, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) è applicabile anche agli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano utilizzati per l'esercizio di attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del precitato decreto legislativo n. 504 del 1992.
- c. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma

## **CAPO II VERSAMENTI, CONTROLLI, RIMBORSI**

#### Art. 5 Versamenti

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono quelle previste o consentite dalla legge.
2. Per agevolare i contribuenti nell'assolvimento dei loro obblighi, per limitare il rischio di evasione o di elusione e per facilitare l'attività di controllo, il Comune persegue l'invio a domicilio, del calcolo con l'imposta dovuta; costruisce inoltre, per le medesime ragioni, una anagrafe degli utilizzi e degli utilizzatori degli immobili, anche richiedendo informazioni da parte dei contribuenti ed integrando le basi di dati proprie o delle quali acquisisca la disponibilità.
3. L'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso viene versata in due soluzioni, rispettivamente dal 1. al 16 giugno e dal 1. al 16 dicembre di ogni anno. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati obbligatoriamente ed esclusivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del decreto 201/2011, attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulti inferiore o uguale ad euro 12,00.

#### Art. 6 Attività di controllo

1. Il contrasto dell'evasione costituisce una priorità della struttura affidataria del servizio di riscossione del tributo. A tale fine, la struttura garantisce il potenziamento dell'attività di controllo mediante la realizzazione e l'aggiornamento di basi di dati, collegamenti con i sistemi informativi e l'integrazione delle banche-dati rilevanti e relazioni mirate e sistematiche con le diverse strutture pubbliche che svolgono funzioni analoghe e i gestori di pubblici servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma precedente, una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme derivanti dall'attività di controllo, da determinare a consuntivo con deliberazione della Giunta comunale, è destinata al potenziamento della struttura affidataria del Servizio.

#### Art. 7 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso, adeguatamente documentato, delle somme versate e non dovute limitatamente ai fabbricati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro il termine di sessanta giorni dalla data di deposito.
3. Non si procede al rimborso di importi inferiori a 20 euro.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

#### Art.8 Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, o da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Il rimborso spetta per cinque anni solari. Il termine è comprensivo dell'anno in cui viene adotta la variante urbanistica o comunque l'atto amministrativo che sancisce l'inedificabilità dell'area.

3. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale o comunque dalla data di efficacia .
4. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
  - a. le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
  - b. non risultino in atto, da parte di chiunque, azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale in quanto tale o delle relative varianti o comunque avverso il provvedimento da cui derivi l'inedificabilità dei terreni per i quali sia stato corrisposto il tributo;
  - c. il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data dell'approvazione da parte della Giunta provinciale dello strumento urbanistico o di sue varianti o comunque dalla data di efficacia dell'atto che sancisce l'inedificabilità.
5. In pendenza di eventuali azioni o ricorsi di cui al comma precedente, il termine di conclusione del procedimento è sospeso. La procedura di rimborso si attiva a istanza di parte. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi di legge.

### **CAPO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 9 Funzionario responsabile

1. Il Sindaco designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'applicazione dell'imposta di cui al presente Regolamento.

#### Art. 10 Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, nonché per la determinazione del valore delle aree fabbricabili che si discosti dai valori fissati con deliberazione della Giunta comunale.

#### Art. 11 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con il presente Regolamento, le previgenti disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in vigore per l'imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011.

#### Art. 12 Efficacia

1. Il presente Regolamento esplica i propri effetti dal 1. gennaio 2013.

#### Art. 12 Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, adottato per l'applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria nel periodo 2012-2014, e pertanto per sua natura transitorio, resta comunque in vigore successivamente al 2014 fino alla sua esplicita modifica o revoca da parte del Consiglio comunale.